

***Regolamento del servizio di reperibilità degli
Assistenti Sociali
dell’Azienda Consortile “Agro Solidale”***

Approvato nella seduta del cda dell’11 Febbraio 2020.

INDICE

ART. 1 OGGETTO

ART. 2 FINALITÀ

ART. 3 FUNZIONI

ART. 4 COMPITI

ART. 5 ARTICOLAZIONE ORARIA

ART. 6 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

ART. 7 MODALITÀ DI INTERVENTO

ART. 8 COMPENSI

ART. 9 RISORSE ECONOMICHE

ART.10 DISPOSITIVI E COMUNICAZIONI

ART.11 MONITORAGGIO E MODIFICHE

ART.12 RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione ed il funzionamento del servizio di reperibilità degli assistenti sociali in servizio presso "Agro solidale", esso costituisce un servizio essenziale dell'Azienda.

Art. 2 – Finalità

1. Il servizio di pronta reperibilità degli Assistenti Sociali è finalizzato ad assicurare la tutela di soggetti minori anziani e donne sole e/o con figli, persone senza fissa dimora, mediante interventi immediati e non rinviabili, negli orari di chiusura di servizi, nei giorni di sabato e domenica e nei giorni festivi.

2. È esclusa ogni attività cui gli Assistenti Sociali possono adempiere con il ricorso alla programmazione dei servizi, anche mediante forme di flessibilità nell'articolazione dell'orario di lavoro.

Art. 3 - Funzioni

1. Il servizio sociale di pronta reperibilità fuori dall'orario di servizio e nei giorni festivi è istituito per le seguenti funzioni: **a) MINORI** - al fine di garantire l'accoglienza immediata e il pronto intervento assistenziale in situazioni di emergenza e/o di semiabbandono segnalati dal Comando Polizia Municipale, dall'Autorità Giudiziaria, dalle Forze dell'ordine competenti per territorio, che vengono trovati soli sul territorio comunale o che devono essere tempestivamente allontanati dall'ambiente familiare; **b) ANZIANI** - che vengono trovati soli sul territorio comunale al fine di garantire l'accoglienza immediata e il pronto intervento assistenziale in situazioni di emergenza e/o di semiabbandono segnalati dal Comando Polizia Municipale, dall'Autorità Giudiziaria, dalle Forze dell'ordine competenti per territorio; **c) DONNE SOLE E/O CON FIGLI** - al fine di garantire l'accoglienza immediata e il pronto intervento assistenziale in situazioni di maltrattamenti, violenza, abuso sessuale segnalate dal Comando Polizia Municipale, dall'Autorità Giudiziaria, dalle Forze dell'ordine competenti per territorio; **d) PERSONE SENZA FISSA DIMORA** - al fine di garantire l'accoglienza immediata e il pronto intervento assistenziale segnalate dal Comando Polizia Municipale, dall'Autorità Giudiziaria, dalle Forze dell'ordine competenti per territorio

2. Il Servizio di pronta reperibilità sociale non è attivo per i casi di persone con problemi di tossicodipendenza, alcolismo, salute mentale, per le quali dovranno essere attivati i servizi specialistici (118, Servizio Tossicodipendenze e/o Alcologia, Dipartimento Salute Mentale) in quanto competenti e provvisti del servizio di reperibilità.

Art. 4 - Compiti

1. Il servizio dovrà curare esclusivamente compiti straordinari, e precisamente:

- a) Garantire il ricovero dei soggetti di cui all'art. 3, comma 1, nelle strutture residenziali idonee ad accoglierli per il tempo strettamente necessario al reperimento di soluzioni più idonee;
- b) Ad informare del caso il 1° giorno lavorativo utile l'Assistente Sociale territorialmente competente per la presa in carico.

Art. 5 - Articolazione oraria

1. Il servizio sociale di reperibilità è previsto nelle seguenti fasce orarie:
 - a. dalle ore 14,00 alle ore 24,00 del lunedì, mercoledì e venerdì;
 - b. dalle ore 19,00 alle ore 24,00 del martedì e giovedì;
 - c. dalle ore 8,00 alle ore 24,00 del sabato, della domenica e dei giorni festivi.

Art. 6 - Organizzazione del servizio

1. Il servizio di reperibilità viene espletato a rotazione da tutti gli Assistenti Sociali in servizio presso "Agro solidale" (fatta eccezione per le esclusioni previste dalla normativa vigente) nei limiti e con le modalità previste dal CCNL .
2. Il servizio di reperibilità della singola assistente sociale viene prestabilito con cadenza mensile, entro il giorno 20 del mese precedente, salvo improvvise e non preventivabili necessità. Può essere concordato il cambio nei turni di reperibilità fra il personale interessato.
3. Gli assistenti sociali in servizio di reperibilità dovranno essere dotato di un cellulare con numero dedicato, esclusivamente adibito allo scopo, che entrerà in funzione negli orari di reperibilità. Il Cellulare, quando non è in uso, è depositato presso il servizio comunicazione di "Agro Solidale". L'Assistente sociale in turno di reperibilità lo preleverà ad inizio turno e lo riporterà a fine turno.
4. Il numero di tale cellulare e il calendario di reperibilità mensile verrà comunicato ai Comandi Polizia Municipale dei Comuni consorziati e alle Forze dell'Ordine, nonché, se del caso, ad altre organizzazioni con le quali il Servizio Sociale opera sulla base di specifiche formalizzate intese, con nota del Direttore dell'Azienda.

Art. 7 - Modalità di intervento

1. L'attivazione del Servizio sociale di reperibilità avviene da parte di Organi o operatori dei Comuni o dell'Azienda, dell'ASL, della Polizia Municipale o delle Forze dell'Ordine.
2. È obbligo dell'Assistente Sociale chiamato in reperibilità trovarsi nel luogo della convocazione o porsi in condizioni di effettuare le prestazioni richieste entro 30 minuti dalla chiamata.
3. L'Assistente sociale reperibile potrà utilizzare ove necessario l'auto aziendale, parcheggiata presso la sede dell'Azienda, della quale le sarà fornita la chiave.

Art. 8 – Compensi

1. Il personale incaricato sarà compensato secondo le regole previste dal C.C.N.L..
2. L'indennità di reperibilità e le ore di straordinario per eventuali interventi effettuati a seguito chiamata, saranno erogate mensilmente. Per le ore di straordinario svolte in giorno di riposo

settimanale (domenica) a seguito di chiamata si applica la disciplina stabilita dall'art. 24 c. 1 del CCNL 14-09-2000, così come integrato dall'art. 14 del CCNL 05-10-2001.

3. Annualmente "Agro solidale" provvederà a garantire che una quota del monte-ore contrattualmente fissato per remunerare le prestazioni oltre il normale orario di lavoro (straordinario), venga assegnato in uso esclusivo a copertura degli interventi espletati dai dipendenti impegnati nel servizio di reperibilità.

Art. 9 - Risorse economiche

1. Le determinazioni dell'Ente in materia di utilizzo delle risorse decentrate stabili per la contrattazione decentrata integrativa prevedono le necessarie risorse al fine della copertura degli oneri di reperibilità, secondo le disposizioni del CCNL.

2. Il bilancio aziendale prevede le necessarie risorse al fine della copertura dei costi del servizio. Il servizio di reperibilità viene comunque programmato ed attivato dal Direttore nei limiti del budget stanziato annualmente.

Art. 10 - Dispositivi e comunicazioni

1. I telefoni per gli assistenti sociali in turno di reperibilità sono consegnati, completi di carica batterie e funzionanti a cura del responsabile dell'area informatica e comunicazione.

2. I dipendenti in turno di reperibilità devono accertarsi del funzionamento dell'apparato telefonico ad essi fornito, ne devono garantire la carica e tenersi, muniti del telefono cellulare, in luoghi assolutamente raggiungibili dal segnale.

3. Ogni assenza dal servizio derivante dall'omissione di uno degli obblighi sopra menzionati costituisce assenza ingiustificata dal servizio con l'applicazione dei provvedimenti di decurtazione dell'indennità e di avvio di procedimento disciplinare.

Art. 11 - Monitoraggio e modifiche

1. Il presente regolamento viene adottato in via sperimentale.

2. Trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore, sarà sottoposto a verifica e, se necessario, modificato per risolvere eventuali problematiche emerse al fine di procedere all'adozione definitiva.

Art. 12 – Riferimenti normativi

1. Il presente Regolamento è stato redatto in considerazione della normativa di seguito indicata:

- Art. 23 del CCNL del 14.09.2000 (Reperibilità);
- D.Lgs n.66/2003 e art. 18 comma 1 del CCNL del 06.07.1995 (Ferie);
- Legge n. 104/1992 (Cause di esclusione o di esonero);
- Legge n. 151/1991 (Cause di esclusione o di esonero);
- Art. 38 del CCNL del 14.09.2000 (Straordinario).